

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 297-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE ROSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1976
(V. Stampato n. 605)*

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 novembre 1976*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dello
accaparramento di merci di largo consumo e di altre
manovre speculative

Comunicata alla Presidenza il 22 novembre 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 297, all'esame del Senato, ha per oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1976 n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative.

Il ripetersi e l'aggravarsi di fenomeni di accaparramento dei generi di largo consumo, fenomeni che provocano, con la rarefazione del prodotto e la monopolizzazione di fatto del suo commercio, ingiustificati aumenti di prezzo, ha indotto il Governo ad adottare, per la tutela dei consumatori, misure tali da evitare che agli altri fattori concorrenti al rialzo dei prezzi, si aggiunga anche l'effetto della speculazione.

Da varie parti si era invocata l'adozione di provvedimenti di blocco dei prezzi, ma il Governo, ritenendo che, nell'attuale sistema della distribuzione e del commercio, il regime dei prezzi imposti, avrebbe determinato situazioni ancor più deprecabili, quali tutti noi ricordiamo, ha preferito adottare, giustamente a mio avviso, uno strumento di politica legislativa tale da scoraggiare ulteriori turbative alle leggi dell'economia.

Si è così configurata una nuova fattispecie criminosa, in aggiunta a quella già regolata, in materia, dal Codice penale, e raramente applicata per la difficoltà di dimostrare il dolo specifico, cioè lo scopo di disturbare il mercato dei valori e delle merci.

Con la norma contenuta nel decreto-legge 15 ottobre 1976 n. 704, il sottrarre al mercato merci di largo consumo, provocandone la rarefazione od il rincaro, costituisce reato sen-

za che vi sia necessità di accertare l'intenzione di chi ha effettuato la sottrazione.

In sede di approvazione, alla Camera dei deputati, l'originario testo del decreto governativo, ha subito varie modifiche che lo hanno reso più aderente alla necessità di regolare la materia.

La normativa, a seguito delle modifiche, distingue la ipotesi di reato costituita dalla manovra di occultamento, accaparramento ed incetta di merci di largo consumo in modo atto a determinarne la rarefazione od il rincaro del prezzo, dall'altra ipotesi di reato costituita dal sottrarre alla utilizzazione ed al consumo rilevanti quantità, quando si sia in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro dei prezzi.

Destinatari delle norme, con il nuovo testo, sono anche gli operatori agricoli, esclusi invece nel testo governativo, che si rivolgeva unicamente agli esercenti attività commerciali ed industriali.

Sono stati inoltre adeguati i minimi ed i massimi delle sanzioni comprese quelle previste dall'articolo 501 del Codice penale.

Si è infine disposto, oltre che il sequestro della merce, anche la vendita coattiva della merce stessa, ciò perchè chi subisce il sequestro non abbia, se assolto, a subire il danno del deterioramento della merce.

Il provvedimento approvato, con le modifiche sovraesposte, dalla Camera dei deputati, risponde per incisività ed efficacia, alle necessità di difesa della comunità nazionale da manovre di speculatori e di accaparratori; ne propongo pertanto la conversione in legge.

ROSI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative, nel seguente testo:

Articolo 1. — Dopo l'articolo 501 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 501-bis. - (*Manovre speculative su merci*). — Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva im-

mediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza ».

Articolo 2. — L'articolo 501 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 501. - (*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio*). — Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 16 ottobre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

(Manovre speculative su merci di largo consumo)

Salvo che il fatto costituisca il reato più grave previsto dall'articolo 501, terzo comma, n. 2, del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale o industriale, provoca la rarefazione o il rincaro di merci di comune o largo consumo, sottraendone al commercio rilevanti quantità o compiendo altre operazioni, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire 100 milioni.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, procedono al sequestro della merce sottratta al commercio, osservando le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di condanna è ordinata la confisca della merce sequestrata.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza.

TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Dopo l'articolo 501 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 501-bis. - (*Manovre speculative su merci*). — Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

(*Modifica all'articolo 501 del codice penale*)

La pena della multa prevista dall'articolo 501, primo comma, del codice penale, è aumentata fino a lire 50 milioni.

Art. 3.

(*Entrata in vigore*)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Segue: (*Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

L'articolo 501 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 501. - (*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio*). — Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici ».